

DELIBERA N. 304/24/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE
DI BASTIA UMBRA (PG) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 24 luglio 2024;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2024, con i quali sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e definita l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei*

Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”;

VISTA la nota del 7 giugno 2024 (prot. n. 0158575), con cui il Comitato regionale per le comunicazioni dell’Umbria ha trasmesso le conclusioni istruttorie e la delibera relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Bastia Umbra (PG) a seguito della segnalazione, del 27 maggio 2024, del signor Francesco Fratellini, candidato alle elezioni comunali, riguardante la pubblicazione, sul profilo *Facebook* privato dell’Assessore allo sport signor Filiberto Franchi, di un filmato “*realizzato da cantiere di un’opera pubblica*” relativa ai lavori del parco acquatico Eden Rock, condotti in *project financing*. Con nota del 30 maggio, il Comitato ha chiesto all’Assessore allo Sport di fornire informazioni sul contenuto segnalato, anche con riferimento alle modalità di realizzazione del video. L’Assessore ha riscontrato la richiesta in pari data, specificando nel merito: “*il video è stato realizzato da mio fratello Francesco Franchi con il suo smartphone*”. Ritenuto che dal riscontro fornito non emergevano elementi utili ai fini della valutazione, il Comitato, presa visione del profilo *Facebook* dell’Assessore allo Sport, che riporta il simbolo della lista Forza Italia Berlusconi e qualifica l’Assessore “*personaggio pubblico*”, ed esaminato il video unitamente al post “*pubblicato a latere del medesimo video*”, con nota del 3 giugno 2024 ha contestato al Comune di Bastia Umbra, in persona del Sindaco *pro tempore*, la presunta violazione dell’articolo 9 della l. 28/2000 con riferimento alla pubblicazione del video segnalato; il 4 giugno la contestazione è stata trasmessa anche all’Assessore Franchi. All’esito dell’istruttoria svolta, il Comitato ha proposto di procedere nei confronti del Comune di Bastia Umbra per la violazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000;

PRESO ATTO che nella contestazione il Comitato ha insistito sui seguenti aspetti: il video ed il post pubblicato *a latere* «*contengono una rappresentazione suggestiva ed enfatica dell’opera di prossima realizzazione e la “rivendicazione” del risultato conseguito, presentato alla prima persona plurale (Abbiamo raggiunto grandi traguardi, non possiamo fermarci ora: l’8 e 9 Giugno barra il simbolo di Forza Italia e scrivi FRANCHI)*»>>; l’opera parco acquatico Eden Rock è resa possibile dall’apporto dell’Ente, “*come risulta da quanto pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Bastia*”; l’attività di comunicazione oggetto della segnalazione “*non è stata realizzata attraverso i canali di comunicazione istituzionale del Comune di Bastia*”. Il Comitato ha pertanto ritenuto “*che il video ed il post in questione sono riconducibili all’ente comunale, in quanto inducono i cittadini elettori ad attribuire al medesimo la provenienza della comunicazione e pertanto l’attività oggetto di contestazione appare un’attività di comunicazione istituzionale in contrasto con quanto disposto dall’articolo 9 della L. 28/2000, priva del requisito dell’indispensabilità e dell’impersonalità, data la sua riconducibilità all’istituzione comunale e non ricorrendo elementi di urgenza ed indifferibilità*”;

ESAMINATE le memorie difensive acquisite dal Comitato il 5 giugno 2024, con le quali il Sindaco di Bastia Umbra ha rilevato quanto segue:

- in relazione al filmato pubblicato dall’Assessore allo Sport Filiberto Franchi non sono stati impiegati strumenti, personale, risorse del Comune;



- l'assunto che la pubblicazione del filmato *“determini una lesione del legittimo affidamento dei cittadini in ordine alla provenienza delle informazioni rese”* viene contestato;
- le valutazioni del Comitato contraddicono quanto rilevato dal Comitato medesimo in merito al non utilizzo dei canali di comunicazione istituzionali del Comune di Bastia Umbra.
- La *“asserita commistione tra elementi a scopo propagandistico contenuti nel post segnalato ed elementi istituzionali tali da ricondurre video e post all'Ente Comunale”* non è condivisibile in quanto l'Assessore allo sport *“non è titolare di delega al Settore Lavori Pubblici cui va ricondotta l'opera pubblica in oggetto”* e l'utilizzo *“della prima persona plurale va assolutamente ricondotto, come chiaramente evincibile da quanto pubblicato, al partito politico “Forza Italia”, nelle cui fila ed in rappresentanza del quale Franchi è candidato per le prossime elezioni amministrative e ne costituisce solo espressione elettorale certo non vietata per chi è tutt'ora titolare di una carica politica”*;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO, nel caso di specie, che tale divieto di comunicazione istituzionale è decorso a far data dalla convocazione dei comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia avvenuta in data 11 aprile 2024;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini,*

alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa” finalizzata, tra l’altro, a “illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto della segnalazione sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente all’11 aprile 2024, data di convocazione dei comizi per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024;

PRESA VISIONE del filmato segnalato e del profilo *Facebook* privato dell’Assessore allo sport signor Filiberto Franchi;

RILEVATO che il profilo “Filiberto Franchi” reca il simbolo “Forza Italia Berlusconi Partito Popolare Europeo” e lo slogan “Passione Fiducia Concretezza”, elementi che ne definiscono in modo non equivocabile il riferimento politico e la connotazione propriamente propagandistico-elettorale;

RILEVATO che il filmato segnalato, che ritrae l’Assessore Franchi nel cantiere dell’Eden Rock che illustra le caratteristiche del parco acquatico, è anticipato dal testo “*Eden rock 2.0: Finalmente Bastia avrà nuovamente il suo parco acquatico. Tanto tempo e risorse sono stati spesi per la realizzazione di questo progetto, da un semplice sogno è ora una realtà! Abbiamo raggiunto grandi traguardi, non possiamo fermarci ora: l’8 e 9 Giugno barra il simbolo di Forza Italia e scrivi FRANCHI*”, e che tale testo ha tenore propagandistico-elettorale;

PRESO ATTO che il Comitato ha considerato che nel caso di specie si configurano “*una spendita della carica ricoperta a fini propagandistici*”, e “*una lesione del legittimo affidamento dei cittadini in ordine alla provenienza delle informazioni rese*”, ed ha pertanto ritenuto che l’attività segnalata “*appare imputabile al Comune di Bastia Umbra e la sua comunicazione si manifesta in contrasto con quanto disposto dall’articolo 9 della L. 28/2000*”;

PRESO ATTO che per la realizzazione del filmato segnalato non sono stati impiegati strumenti, personale e risorse del Comune di Bastia Umbra, stante quanto dichiarato dal Sindaco *pro tempore*;

PRESO ATTO che il profilo privato *Facebook* “Filiberto Franchi”, come verificato dal Comitato, “*non è correlato né riferibile al Comune di Bastia Umbra, non essendovi link a pagine istituzionali o a canali social del Comune medesimo*”;

RITENUTO non equivocabile il riferimento politico e la connotazione propriamente propagandistico-elettorale del profilo privato *Facebook* “Filiberto Franchi”;

RITENUTO che il filmato segnalato, pubblicato sul profilo privato *Facebook* “Filiberto Franchi”, non lede il legittimo affidamento dei cittadini circa la provenienza delle informazioni dallo stesso diffuse;

RITENUTO in conseguenza di non condividere la proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni dell’Umbria;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;



UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Bastia Umbra (PG), trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba